

Oggetto Contratto di Servizio ferroviario fra l'Agenzia della Mobilità Piemontese e G.T.T. S.p.A. per i servizi minimi ferroviari e di corse sostitutive a mezzo autobus previste d'orario nonché per la manutenzione programmata ed accidentale dell'infrastruttura delle linee ferroviarie Canavesana e Torino - Ceres. Accertamento sanzioni a carico di G.T.T. S.p.A per mancato conseguimento degli standard minimi del servizio ed integrazione dell'impegno 2019/66. (E.A. 13.850,00 euro, U.I. 13.850,00 euro).

Decisione

Il Dirigente, nell'ambito della propria competenza¹, determina di:

1. accertare la somma di 13.850,00 euro a titolo di sanzioni a carico di G.T.T. S.p.A per mancato conseguimento degli standard minimi del servizio, previsti dal Contratto di Servizio ferroviario², relative all'annualità 2019, con applicazione al codice categoria 3|0200|3020300 del Bilancio 2019-2020-2021 annualità 2020 (Cap. 9380/0 - "SANZIONI PER VIOLAZIONI CONTRATTO DI SERVIZIO TPL") - Piano Finanziario V E 3.02.03.99.001 - "Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.";
2. integrare l'impegno n.2020/67 a favore di G.T.T. S.p.A., con sede in C.so Turati, 19/6 cap 101028 Torino (C.F. 08555280018 - Partita I.V.A. n. 08559940013), per 13.850,00 euro, accertati con la presente Determinazione, per il finanziamento nell'esercizio 2020 dei servizi minimi ferroviari e di corse sostitutive a mezzo autobus previste d'orario nonché per la manutenzione programmata ed accidentale dell'infrastruttura delle linee ferroviarie Canavesana e Torino - Ceres, con applicazione della spesa sul codice macroaggregato n. 10011103 del bilancio 2020, 2021, 2022, annualità 2020 - (cap. 530/73) "Contratto di servizio di trasporto pubblico ferroviario AMP - GTT" - Piano Finanziario U.1.03.02.15.001.

L'impegno n. 2020/67 risulta pertanto rideterminato in 14.286.350,00 euro.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza di questa Agenzia.

Motivazione

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino è subentrata, in luogo della Regione Piemonte, a valere dal 1 gennaio 2005, nel contratto di servizio ferroviario Rep. N. 10213 stipulato il 2/05/2005 con la Società G.T.T. S.p.A.

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e la Società G.T.T. S.p.A. hanno stipulato il Contratto di servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006, valevole dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e comunque, tenuto conto della natura essenziale dei servizi

di trasporto pubblico in quanto volti a garantire il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione, fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio, subordinatamente all'assegnazione, da parte regionale, delle risorse necessarie per il finanziamento.

Per l'annualità 2020 l'Agenzia ha impegnato³ a favore di G.T.T. S.p.A. la somma di 12.975.000,00 euro oltre IVA al 10%, pari a 1.297.500,00 euro, per complessivi 14.272.500,00 euro, per il finanziamento dei servizi minimi ferroviari e di corse sostitutive a mezzo autobus previste d'orario nonché per la manutenzione programmata ed accidentale dell'infrastruttura delle linee ferroviarie Canavesana (Sfm1) e Torino – Ceres (SfmA), con applicazione della spesa sul codice macroaggregato n. 10011103 del bilancio 2020, 2021, 2022, annualità 2020 (cap. 530/73) “Contratto di servizio di trasporto pubblico ferroviario AMP - GTT” – Piano Finanziario U.1.03.02.15.001.

Nella riunione⁴ di Comitato Tecnico⁵ di gestione del Contratto di Servizio relative al consolidamento dei dati di esercizio dell'annualità 2019 sono state definite, fra l'altro, le sanzioni a carico di G.T.T. S.p.A. per un valore complessivo di 13.850,00 euro, per mancato raggiungimento degli standard minimi di qualità per il servizio ferroviario.

Il comma 9 dell'art.23 del Contratto di servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006 prevede la riutilizzazione degli introiti eventualmente incamerati dall'Agenzia in applicazione delle penalità e/o delle riduzioni delle compensazioni economiche per servizi non resi.

Occorre quindi procedere a:

- accertare le sanzioni pari complessivamente a 13.850,00 euro a carico di G.T.T. S.p.A al codice categoria 3|0200|3020300 del Bilancio 2019-2020-2021 annualità 2019 (Cap .9380/0 - “SANZIONI PER VIOLAZIONI CONTRATTO DI SERVIZIO TPL”) - Piano Finanziario V E 3.02.03.99.001 – “Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.” e, contestualmente, integrare con la medesima somma o.f.i. l'impegno n. 2019/66;
- integrare l'impegno n.2020/67 a favore di G.T.T. S.p.A., con sede in C.so Turati, 19/6 cap 101028 Torino (C.F. 08555280018 – Partita I.V.A. n. 08559940013), per 13.850,00 euro, accertati con la presente Determinazione, per il finanziamento nell'esercizio 2020 dei servizi minimi ferroviari e di corse sostitutive a mezzo autobus previste d'orario nonché per la manutenzione programmata ed accidentale dell'infrastruttura delle linee ferroviarie Canavesana e Torino – Ceres, con applicazione della spesa sul codice macroaggregato n. 10011103 del bilancio 2020, 2021, 2022, annualità 2020 - (cap. 530/73) “Contratto di servizio di trasporto pubblico ferroviario AMP - GTT” – Piano Finanziario U.1.03.02.15.001.

Attenzione

Gli uffici dell'Agenzia provvedano ad incamerare l'importo delle sanzioni accertate con la presente Determinazione dalla liquidazione della prima fattura a favore di G.T.T. S.p.A.

Gli impegni sono da considerarsi provvisori e passibili di modifiche in funzione delle disposizioni che saranno emanate dalla Regione Piemonte.

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

A riferimento del Piano della performance e del Piano esecutivo di gestione 2020, la presente integrazione di impegno ha come riferimento il capitolo 1.I - Gestione ordinaria del progetto.

Il Direttore Generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 13 luglio 2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 13 luglio 2020	Il direttore generale Cesare Paonessa
---------------------	--

-
- ¹ Artt. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Agenzia, come da Allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004; art. 35 "Regolamento di Contabilità" approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n°3/2 nella seduta del 29/9/2005; Ordine di Servizio 3/2008, oggetto: Delega temporanea di competenza.
- ² Contratto di Servizio Rep. N.79 del 14 dicembre 2006 fra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e G.T.T. S.p.A.
- ³ Riferimento Determinazioni del Direttore Generale n.828 del 31/12/2019, n.163 del 23/03/20120 e n.411 del 13/07/2020 (impegno n. 2020/67).
- ⁴ Nel Verbale del 26/06/2019 il Comitato Tecnico ha stabilito l'ammontare di 5.000 euro a titolo di sanzioni nel 1^ trimestre 2020; nel verbale del 26/11/2019 il Comitato Tecnico ha stabilito l'ammontare di 100 euro a titolo di sanzioni relative al 3^ trimestre 2019; nella verbale del 12/03/2020 il Comitato Tecnico ha stabilito l'ammontare di 8.750 euro a titolo di sanzioni relative al 4^ trimestre 2019.
- ⁵ Riferimento art. 6 del Contratto di Servizio Rep. N.79 del 14/12/2006.